

D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'art. 31 richiamato nell'epigrafe contiene delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica. In base a tale delega è stato emanato il *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*, che qui si riporta.

8. Piano di riparto delle spese consortili.

Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.

Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all'art. 63, comma secondo, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.

Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della *legge 2 giugno 1961, numero 454*, non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere, vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito commissario.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad istituti di credito il compito di curare il recupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del *regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*.